DOTT. RAG. FERRARO MAURIZIO COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

DOTT . FERRARO ALESSIO COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

RAG. NAPOLIONE MARIA (MARIELLA) TRIBUTARISTA QUALIFICATA LAPET L. 4/2013

> Circ. 05/2015 27/05/2015

FALSO IN BILANCIO

Con la pubblicazione in G.U. (n. 124 del 30/05/2015) la Legge n. 69 del 27/05/2015 la cosiddetta legge anti-corruzione, entrano a far parte del nostro ordinamento giuridico le nuove norme sul "falso in bilancio".

Dal 14 giugno prossimo la Legge tanto discussa sarà operativa e verranno inasprite le pene per tale tipologia di reato.

Sale la leva sanzionatoria per il falso in bilancio per le società quotate e per quelle non quotate.

Il nostro interesse è volto verso le società non quotate e pertanto ci occuperemo di queste ultime.

Trattandosi di falso in bilancio, l'ipotesi di reato si concretizza appunto nell'approvazione del bilancio di esercizio che solitamente si approva entro 120 giorni, ovvero 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio qualora particolari condizioni lo richiedano.

Pertanto per l'esercizio 2014 approvato ordinariamente nel termine di 120 giorni (30 aprile 2015) le nuove norme sul falso in bilancio non si applicano,

Per assurdo, lo stesso bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, qualora fosse approvato nel termine lungo di 180 giorni, e nello specifico dopo il 14 giugno 2015, lo stesso ricadrebbe nella mannaia della Legge 69/2015.

Materialmente in caso di falso in bilancio cosa succede ad un amministratore, direttore, sindaco e liquidatore ?

Ce lo dice l'art. 9 della Legge 69 che modifica l'art. 2621 del C.C.:

Art. 9. Modifica dell'articolo 2621 del codice civile L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621 (False comunicazioni sociali)
Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto,
nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge,
consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la
cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del
gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena
della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

All'articolo 10 invece la Legge prevede delle attenuanti al reato di cui sopra:

Art. 10. Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile

Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità)

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

Pubblicata anche su www.studioferraro.eu